



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 14/04/2016

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO

L'anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 15, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE		X
Renata AVONTO	CONSIGLIERE		X
Angelo MILANI	CONSIGLIERE	X	
Sara CABRINO	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	X	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Matteo COSTANZO	CONSIGLIERE	X	
Ilaria OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PREMESSO:

- che l'art.8 della L.448 del 23.12.1998, modificato con l'art.39 della legge 144 del 17.05.1999, ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax";

- che al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed al gas (GPL), è stata predisposta una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art.8, comma 10, lett.c. L.448/98);

VISTO l'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n. 488, che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della L. 23.12.1998, n. 448, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della detta agevolazione anche alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con deliberazione del consiglio comunale e comunicati entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

DATO ATTO che ai sensi di quanto sopra esposto e in base all'art.4 del D.L. 30.09.2000 n.268, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000 n. 388, che definisce "frazioni di comuni" le porzioni edificate di cui l'art. 2 del DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui esistono le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, è stata adottata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2001, in cui sono individuate le zone metanizzate ai fini della riduzione sopra richiamata;

VISTO l'art. 13, comma 2, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane del 24.12.2002 prot. 3727/V che comunica:

- che, "al fine di garantire ai soggetti interessati la continuità della fruizione dell'agevolazione (...) le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31.12.2002, (...) saranno considerate valide per tutto il 2002 (...) saranno considerate valide anche per il 2003 per evitare disagi procedurali (...)." e che anche per il futuro "le deliberazioni dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo";

- che nel caso di metanizzazione di zone già individuate non metanizzate il Comune dovrà darne tempestiva notizia alla citata Agenzia;

DATO altresì atto che l'art. 2 comma 13 della Legge del 22.12.2008 n.203 che ha prorogato i termini di cui alla Legge 448 del 28.12.2001, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009; fatta salva la possibilità di ulteriore proroga a tutt'oggi in fase di valutazione da parte del Parlamento.

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate già identificate con precedente deliberazione di C.C. 36 del 26.09.2001, confermata in toto con delibera GC n° 10 del 31/03/2011 esecutiva, allo stato di fatto attuale, nel caso dette agevolazioni siano applicate anche nell'anno 2016;

ACCERTATO che il Comune di Villanova Monferrato ricade in zona climatica "E";

VISTA l'allegata planimetria che individua ed aggiorna le zone non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili per riscaldamento;

DATO ATTO che detto aggiornamento è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale modificando a tal fine la Deliberazione CC N° 36 del 26.09.2001;

DATO ATTO che le zone non metanizzate sono esterne al centro abitato connesso alla rete di servizi energetici;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta Comunale trattandosi di semplice conferma di situazione accertata e dichiarata dal Consiglio Comunale con deliberazione CC 36/2001;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A

1) di confermare l'individuazione delle zone non metanizzate nel Comune di Villanova Monferrato, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei GAS di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, secondo la planimetria allegata alla presente;

2) di specificare che per "zone non metanizzate" si intendono le zone esterne alla perimetrazione individuata con colore rosso rilevabile nel suddetto grafico; tutte le proprietà ricadenti in tali zone sono considerate non metanizzate; precisando altresì che le zone non servite dal gas metano sono esterne al centro abitato connesso alla rete dei servizi energetici;

3) di specificare che col colore rosso viene indicata la perimetrazione della zona metanizzata, individuate considerando una fascia di 50 metri su ambo i lati della condotta del metano;

4) di disporre, inoltre, affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)